



Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 40/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10085 — Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com) ⁽¹⁾	1
2021/C 40/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9679 — United Group/Bulgarian Telecommunications Company) ⁽¹⁾	2

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 40/03	Tassi di cambio dell'euro — 4 febbraio 2021	3
2021/C 40/04	Parere del Comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 23 settembre 2020, ore 10:30-13:00 (CEST), in merito a un progetto di decisione nel caso AT.40299 — Sistemi di chiusura — Relatore: Slovenia ⁽¹⁾	4
2021/C 40/05	Relazione finale del consigliere-auditore — Caso AT.40299 — Sistemi di chiusura ⁽¹⁾	5
2021/C 40/06	Sintesi della decisione della Commissione del 29 settembre 2020 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT. 40299 – Sistemi di chiusura) [notificata con il numero C(2020) 6486] ⁽¹⁾	7

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2021/C 40/07	Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia	12
--------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2021/C 40/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10115—PAI Partners/Apleona Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	18
2021/C 40/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10132 — Blackstone/B&J/Applegreen) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	20
2021/C 40/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10001 — Microsoft/ZeniMax) ⁽¹⁾	21

ALTRI ATTI

Commissione europea

2021/C 40/11	Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	22
2021/C 40/12	Nota Informativa	25

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10085 — Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 40/01)

Il 29 gennaio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10085. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9679 — United Group/Bulgarian Telecommunications Company)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 40/02)

Il 3 aprile 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9679. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

4 febbraio 2021

(2021/C 40/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1996	CAD	dollari canadesi	1,5358
JPY	yen giapponesi	126,24	HKD	dollari di Hong Kong	9,3003
DKK	corone danesi	7,4367	NZD	dollari neozelandesi	1,6666
GBP	sterline inglesi	0,87693	SGD	dollari di Singapore	1,6025
SEK	corone svedesi	10,1358	KRW	won sudcoreani	1 341,26
CHF	franchi svizzeri	1,0818	ZAR	rand sudafricani	18,0297
ISK	corone islandesi	156,10	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7542
NOK	corone norvegesi	10,3380	HRK	kuna croata	7,5715
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 838,85
CZK	corone ceche	25,895	MYR	ringgit malese	4,8686
HUF	fiorini ungheresi	355,59	PHP	peso filippino	57,668
PLN	zloty polacchi	4,4941	RUB	rublo russo	90,6192
RON	leu rumeni	4,8755	THB	baht thailandese	36,060
TRY	lire turche	8,5490	BRL	real brasiliano	6,4285
AUD	dollari australiani	1,5727	MXN	peso messicano	24,2904
			INR	rupia indiana	87,4345

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del Comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 23 settembre 2020, ore 10:30-13:00 (CEST ⁽¹⁾), in merito a un progetto di decisione nel caso AT.40299 — Sistemi di chiusura

Relatore: Slovenia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 40/04)

1. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che entrambe le serie di condotte di cui al progetto di decisione costituiscono due infrazioni uniche e continuate separate consistenti in accordi anticoncorrenziali e/o pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
2. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica delle infrazioni uniche e continuate.
3. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata delle infrazioni.
4. Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione in merito ai destinatari per le infrazioni.
5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di ordinare che sia posta fine alle infrazioni e di infliggere ai destinatari del progetto di decisione un'ammenda per le infrazioni a cui hanno partecipato.
6. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul calcolo delle ammende, in base agli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.
7. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 e della comunicazione concernente la transazione del 2008.
8. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi dell'ammenda.
9. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Orario estivo dell'Europa centrale (ora di Bruxelles).

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾**Caso AT.40299 — Sistemi di chiusura****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 40/05)

Il progetto di decisione destinato a Magna ⁽²⁾, Brose ⁽³⁾ e Kiekert ⁽⁴⁾ (denominate congiuntamente «le parti») riguarda due infrazioni uniche e continuate dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») che interessa il territorio del SEE.

Le due infrazioni sono descritte come accordi e/o pratiche concordate attraverso le quali i partecipanti hanno coordinato le proprie politiche in materia di prezzi e si sono scambiati informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, al fine di ridurre gli elementi di incertezza dal punto di vista della concorrenza riguardanti le vendite a taluni costruttori di autovetture del SEE di moduli per portiere e alzacristalli (prima infrazione) e di serrature e riscontri (seconda infrazione) ⁽⁵⁾. In base al progetto di decisione, Magna ha partecipato a entrambe le infrazioni, mentre Brose ha preso parte soltanto alla prima e Kiekert soltanto alla seconda.

Il 9 luglio 2019 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti delle parti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 ⁽⁶⁾.

Al termine di una serie di discussioni ⁽⁷⁾ e di proposte in vista di una transazione ⁽⁸⁾ ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, il 30 giugno 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti (la «comunicazione degli addebiti») destinata alle parti.

Nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, le parti hanno confermato, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, che la comunicazione degli addebiti rifletteva il contenuto delle rispettive proposte di transazione e che pertanto mantenevano il proprio impegno a rispettare la procedura di transazione.

Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.

Alla luce di quanto precede e considerato che le parti non hanno presentato alcuna richiesta o denuncia al consigliere-auditore ⁽⁹⁾, questi ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l'esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

⁽²⁾ Magna International Inc., Magna Closures S.p.A., Magna Mirrors Holding GmbH e MAGNA International Europe GmbH (denominate collettivamente «Magna»).

⁽³⁾ Brose Beteiligungs-Kommanditgesellschaft, Coburg, Brose Beteiligungs-Kommanditgesellschaft II, Coburg, Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg (precedentemente denominata Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg), Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg (precedentemente denominata Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg) e Brose Verwaltung SE, Coburg (precedentemente denominata Brose Verwaltungsgesellschaft mbH, Coburg) (denominate collettivamente «Brose»).

⁽⁴⁾ Kiekert AG («Kiekert»).

⁽⁵⁾ La prima infrazione si è svolta dal 12 agosto 2010 al 21 febbraio 2011; la seconda infrazione dal 15 giugno 2009 al 7 maggio 2012.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

⁽⁷⁾ Le riunioni in vista di una transazione si sono svolte dal 10 settembre 2019 al 26 marzo 2020.

⁽⁸⁾ Le parti hanno presentato le richieste formali di transazione tra il 7 e il 17 aprile 2020.

⁽⁹⁾ A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione 2008/C 167/01 concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).

Bruxelles, 24 settembre 2020

Wouter WILS

Sintesi della decisione della Commissione
del 29 settembre 2020
relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso AT. 40299 – Sistemi di chiusura)

[notificata con il numero C(2020) 6486]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 40/06)

Il 29 settembre 2020 la Commissione ha adottato una decisione relativa a procedimenti a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾ del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

- (1) Il 29 settembre 2020 la Commissione ha adottato una decisione relativa a due infrazioni uniche e continuate dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
- (2) La prima infrazione consisteva in accordi di coordinamento dei prezzi e scambio d'informazioni commerciali sensibili al fine di ridurre gli elementi di incertezza dal punto di vista della concorrenza riguardanti le vendite di moduli per portiere e alzacristalli di un determinato modello di autovettura nello Spazio economico europeo («SEE»). La prima infrazione si è svolta dal 12 agosto 2010 al 21 febbraio 2011.
- (3) La seconda infrazione consisteva in accordi di coordinamento dei prezzi e scambio d'informazioni commerciali sensibili al fine di ridurre gli elementi di incertezza dal punto di vista della concorrenza riguardanti le vendite di serrature e riscontri in relazione a taluni costruttori di autovetture del SEE. La seconda infrazione si è svolta dal 15 giugno 2009 al 7 maggio 2012.
- (4) La presente decisione riguarda pertanto la fornitura di sistemi di chiusura per le autovetture. I sistemi di chiusura servono a mantenere e controllare l'accesso a un veicolo e ad aprire e chiudere in modo affidabile le portiere, i portelloni posteriori, i bauli, i cofani e i finestrini delle portiere allo scopo di proteggere il veicolo e i suoi occupanti. I sistemi di chiusura comprendono diversi componenti come le serrature, i riscontri, i sistemi per finestrini e i moduli per portiere.
- (5) Le serrature e i riscontri sono utilizzati per fissare le portiere laterali e scorrevoli, le sponde posteriori e i bauli dell'autovettura.
- (6) Gli alzacristalli sono un assieme di componenti per il sollevamento manuale o elettronico dei finestrini che sono applicati nelle portiere anteriori e posteriori dei veicoli per alzare e abbassare automaticamente i finestrini. A seconda delle preferenze dei clienti, gli alzacristalli possono essere integrati nei moduli per portiere o acquistati separatamente.
- (7) Un modulo per portiere è un assieme di componenti che gestisce le funzionalità meccaniche ed elettroniche della portiera. È costituito da un supporto sigillato in gomma, su cui sono montati vari componenti della portiera, come il meccanismo di sollevamento del finestrino, il motorino elettrico dello specchietto retrovisore esterno, il cablaggio, l'altoparlante, il cavo di rilascio interno della serratura della portiera, una serratura e vari interruttori, formando un «alloggiamento».

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

- (8) I destinatari della presente decisione sono i seguenti soggetti giuridici facenti parte delle seguenti imprese (le «parti»):
- MAGNA: Magna International Inc., Magna Closures S.p.A., Magna Mirrors Holding GmbH e MAGNA International Europe GmbH;
 - BROSE: Brose Beteiligungs-Kommanditgesellschaft, Coburg, Brose Beteiligungs-Kommanditgesellschaft II, Coburg, Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg ⁽²⁾, Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg ⁽³⁾ e Brose Verwaltung SE, Coburg ⁽⁴⁾;
 - Kiekert: Kiekert AG.

2. DESCRIZIONE DEL CASO

2.1. Procedura

- (9) Il 5 maggio 2015 MAGNA ha presentato una richiesta di immunità ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 ⁽⁵⁾ in relazione a contatti collusivi concernenti le forniture di talune parti di automobili a costruttori di autovetture del SEE. A seguito di accertamenti senza preavviso, il 29 marzo 2016 Kiekert ha chiesto l'immunità dalle ammende o, in alternativa, la riduzione del loro importo ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. L'11 aprile 2016 BROSE ha chiesto l'immunità dalle ammende o, in alternativa, la riduzione del loro importo ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole.
- (10) Il 9 luglio 2019 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle parti al fine di intavolare con esse discussioni in vista di una transazione. Le riunioni e i contatti in vista di una transazione tra la Commissione e ciascuna delle parti si sono svolti tra settembre 2019 e marzo 2020. Successivamente tutte le parti hanno presentato una richiesta formale di transazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 ⁽⁶⁾.
- (11) Il 30 giugno 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti delle parti, alla quale queste hanno risposto confermandone la corrispondenza con il contenuto delle loro proposte e ribadendo l'impegno a seguire la procedura di transazione.
- (12) Il 23 settembre 2020 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.

2.2. Sintesi delle infrazioni

- (13) La presente decisione riguarda due infrazioni bilaterali uniche e continuate separate:
- (a) la prima infrazione riguarda gli accordi di coordinamento dei prezzi e lo scambio d'informazioni commerciali sensibili tra MAGNA e BROSE riguardanti la fornitura a Daimler di moduli per portiere e alzacristalli per i modelli di classe C A205, C205, S205 e W205 (in prosieguo «BR205»);
 - (b) la seconda infrazione riguarda gli accordi di coordinamento dei prezzi e lo scambio d'informazioni commerciali sensibili tra MAGNA e Kiekert riguardanti la fornitura a BMW e Daimler di serrature e riscontri per le autovetture; per Daimler in relazione soltanto alle forniture di riscontri e serrature G/GN/GL2 attraverso l'iniziativa comune di acquisto «Industriebaukasten» («IBK») tra Daimler e BMW («vendite IBK»).

⁽²⁾ Precedentemente il soggetto giuridico era denominato Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg.

⁽³⁾ Precedentemente il soggetto giuridico era denominato Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg.

⁽⁴⁾ Precedentemente il soggetto giuridico era denominato Brose Verwaltungsgesellschaft mbH, Coburg.

⁽⁵⁾ GU C 298 del 8.12.2006, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

2.2.1. *Infrazione MAGNA - BROSE*

- (14) L'obiettivo della prima infrazione era quello di preservare le attività esistenti di ciascuna delle parti con Daimler nel settore dei moduli per portiere e alzacristalli per evitare una guerra dei prezzi che portasse al deterioramento dei livelli dei prezzi prevalenti delle forniture di moduli per portiere e alzacristalli e per ripartirsi le nuove forniture di tali prodotti nell'ambito dell'offerta presentata nel luglio 2010. L'infrazione ha interessato il SEE.
- (15) Nel corso della procedura di gara, BROSE ha deciso di non tener conto dell'allineamento sui prezzi e della suddivisione dell'appalto e di fare invece un'offerta per aggiudicarsi l'intero appalto. Tuttavia nei confronti di MAGNA ha continuato a fingere di rispettare l'allineamento sui prezzi e la suddivisione dell'appalto come concordato con MAGNA. BROSE si è aggiudicata l'intero appalto.

2.2.2. *Infrazione MAGNA - Kiekert*

- (16) L'obiettivo della seconda infrazione era quello di proteggere e preservare le attività esistenti di ciascuna delle parti con BMW nel settore delle serrature e dei riscontri per evitare una guerra dei prezzi che portasse al deterioramento dei livelli dei prezzi prevalenti di tali forniture. In questo contesto le parti hanno perseguito l'obiettivo di ripartirsi la fornitura di serrature e riscontri per le autovetture a BMW e a Daimler per le vendite IBK. L'infrazione ha interessato il SEE.

2.2.3. *Durata*

- (17) La durata della partecipazione di ciascuna parte alle infrazioni è indicata in dettaglio nella tabella seguente:

Infrazione	Impresa	Inizio	Fine
I	MAGNA	12.8.2010	21.2.2011
	BROSE	12.8.2010	21.2.2011
II	MAGNA	15.9.2009	7.5.2012
	KIEKERT	15.9.2009	7.5.2012

2.3. **Destinatari**

2.3.1. *MAGNA*

- (18) La responsabilità della prima infrazione è imputata in solido a Magna Closures S.p.A., Magna Mirrors Holding GmbH e MAGNA International Europe GmbH (per il loro coinvolgimento diretto) e a Magna International Inc. (in quanto società madre di Magna Closures S.p.A., Magna Mirrors Holding GmbH e MAGNA International Europe GmbH) dal 12 agosto 2010 al 21 febbraio 2011.
- (19) La responsabilità della seconda infrazione è imputata in solido a Magna Closures S.p.A. e Magna Mirrors Holding GmbH (per il loro coinvolgimento diretto) e a Magna International Inc. (in quanto società madre di Magna Closures S.p.A. e Magna Mirrors Holding GmbH) dal 15 giugno 2009 al 7 maggio 2012.

2.3.2. *BROSE*

- (20) La responsabilità della prima infrazione è imputata in solido a Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg, Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg e Brose Verwaltung SE, Coburg (per il loro coinvolgimento diretto) e a Brose Beteiligungs-Kommanditgesellschaft, Coburg e Brose Beteiligungs-Kommanditgesellschaft II, Coburg (in quanto società madri di Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg, Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg, Brose Verwaltung SE, Coburg) dal 12 agosto 2010 al 21 febbraio 2011.

2.3.3. *Kiekert*

- (21) La responsabilità della seconda infrazione è imputata a Kiekert AG per il suo coinvolgimento diretto dal 15 giugno 2009 al 7 maggio 2012.

2.4. Misure correttive

(22) La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende (7).

2.4.1. Importo di base dell'ammenda

(23) Per la prima infrazione, il valore delle vendite è stato calcolato sulla base delle vendite degli alzacristalli e dei moduli per portiere BR205 dall'inizio del periodo di consegna fino al 2019 (l'ultimo esercizio completo precedente all'adozione della decisione finale). Poiché Magna non ha registrato vendite significative, è stato calcolato un valore delle vendite fittizio e fissato al 50 % del valore delle vendite di BROSE.

(24) Per la seconda infrazione, il valore delle vendite è stato calcolato sulla base delle vendite delle serrature e dei riscontri forniti a BMW e Daimler (per Daimler nel contesto del progetto IBK) nel SEE nell'ultimo esercizio completo in cui sussiste l'infrazione (2011).

(25) Tenuto conto della natura e della portata geografica delle infrazioni, la percentuale relativa all'importo variabile delle ammende e all'importo supplementare («diritto di ingresso») è fissata al 16 % del valore delle vendite oggetto di ciascuna infrazione.

(26) L'importo variabile viene moltiplicato per il numero di anni o per le frazioni di anno della partecipazione individuale alle infrazioni di ciascuna parte, al fine di tenere pienamente conto della durata effettiva della partecipazione di ciascuna parte alle infrazioni in modo separato. Il moltiplicatore di durata è calcolato sulla base dei giorni di calendario.

2.4.2. Adeguamenti dell'importo di base

(27) Non si registrano circostanze aggravanti o attenuanti nel caso di specie.

(28) Nel 2019 MAGNA ha realizzato un fatturato mondiale annuo di circa 35,22 miliardi di EUR. A MAGNA viene applicato un moltiplicatore di dissuasione specifico di 1,1 per tenere conto del suo fatturato particolarmente elevato.

2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(29) Nessuna delle ammende calcolate supera il 10 % del fatturato mondiale della parte corrispondente relativo al 2019.

2.4.4. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006: riduzione delle ammende

(30) MAGNA è stata la prima impresa a fornire informazioni ed elementi probatori che soddisfano le condizioni di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 per entrambe le infrazioni. A MAGNA è pertanto concessa l'immunità dalle ammende per entrambe le infrazioni.

(31) A BROSE, che è stata la prima impresa a soddisfare, per quanto riguarda la prima infrazione, i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, è stata concessa una riduzione del 35 % dell'ammenda.

(32) A Kiekert, che è stata la prima impresa a soddisfare, per quanto riguarda la seconda infrazione, i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, è stata concessa una riduzione del 40 % dell'ammenda. Kiekert è stata inoltre la prima parte a presentare elementi probatori concludenti che hanno consentito alla Commissione di estendere la durata della seconda presunta infrazione facendola risalire fino al 15 giugno 2009 e di stabilirne la data di inizio. Ai sensi del punto 26 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, non si tiene conto del periodo dal 15 giugno 2009 al 4 ottobre 2010 nel determinare l'importo dell'ammenda da infliggere a Kiekert per la seconda infrazione.

(7) GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

2.4.5. *Applicazione della comunicazione concernente la transazione*

- (33) Le ammende inflitte a ciascuna delle parti sono state ridotte del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione. La riduzione è andata ad aggiungersi a quanto concesso a titolo di trattamento favorevole.

3. CONCLUSIONE

- (34) Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti.

Per la prima infrazione:

- a) Magna International Inc., Magna Closures S.p.A., Magna Mirrors Holding GmbH e MAGNA International Europe GmbH, in solido: 0 EUR;
- b) Brose Beteiligungs-Kommanditgesellschaft, Coburg, Brose Beteiligungs-Kommanditgesellschaft II, Coburg, Brose Verwaltung SE, Coburg, Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg e Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg, in solido: 3 225 000 EUR.

Per la seconda infrazione:

- a) Magna International Inc., Magna Closures S.p.A. e Magna Mirrors Holding GmbH, in solido: 0 EUR;
 - b) Kiekert AG: 14 971 000 EUR.
-

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle
importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia**

(2021/C 40/07)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata da Selina Balik Isleme Tesis Ithalat Ihracat ve Ticaret Anonim Sirketi («il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica di Turchia («il paese interessato»).

La domanda di riesame intermedio parziale si limita alla verifica delle pratiche di sovvenzione per quanto concerne il richiedente.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da trote iridee o arcobaleno (*Oncorhynchus mykiss*):

- vive, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
- fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate:
 - intere (con testa), con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
 - senza testa, con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure
 - in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,

originarie della Turchia e attualmente classificate con i codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 e 0305 43 00 11) («il prodotto oggetto del riesame»).

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione («il regolamento iniziale») ⁽²⁾. L'inchiesta che ha portato al regolamento definitivo è denominata «l'inchiesta iniziale». Il 4 giugno 2018 le misure sono state mantenute a seguito di un riesame intermedio parziale relativo alle sovvenzioni di tutti i produttori esportatori, in cui la Commissione ha constatato che le costanti

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12).

modifiche nell'attuazione delle sovvenzioni dirette non potevano essere considerate di carattere duraturo ⁽³⁾. Il 15 maggio 2020, a seguito di un riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di sovvenzione per quanto concerne un produttore esportatore turco, la Commissione ha accertato che le circostanze relative alle sovvenzioni sono cambiate in modo significativo e che il calo delle sovvenzioni dirette ha carattere duraturo per quanto riguarda il produttore esportatore BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ, e ha adeguato di conseguenza il suo livello del dazio ⁽⁴⁾.

Il 27 febbraio 2020 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili al prodotto oggetto del riesame ⁽⁵⁾. In attesa che sia completata l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, le misure restano in vigore.

4. Motivazione del riesame

Il richiedente sostiene che le circostanze relative alle sovvenzioni che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore nei suoi confronti sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo per quanto lo riguarda.

Il richiedente afferma che non è più necessario mantenere le misure al livello attuale per compensare gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni nella sua specifica situazione. Il richiedente sostiene di aver stipulato, durante il periodo dell'inchiesta iniziale compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013, un contratto di locazione per un periodo di un anno, in base al quale a partire dal 15 ottobre 2013 le sue attività (strutture, personale e contratti esistenti) sono state trasferite in toto al locatore Ternaeben Gıda ve Su Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret AŞ. Di conseguenza, durante l'inchiesta iniziale il richiedente non era in grado di partecipare al procedimento a proprio nome. I suoi dati sono stati tuttavia incorporati nei dati del locatore, che ha collaborato all'inchiesta iniziale e per il quale sono stati calcolati un tasso di sovvenzione e un dazio specifici per la società. Dopo la scadenza del contratto di locazione, il 15 ottobre 2014, il richiedente è stato assoggettato all'aliquota del dazio compensativo del 9,5 % applicabile a tutte le altre società non elencate nell'allegato del regolamento iniziale. Il richiedente sostiene che la scadenza del contratto di locazione costituisce un cambiamento significativo delle circostanze rispetto alla situazione esistente durante il periodo dell'inchiesta iniziale e che tale cambiamento ha carattere duraturo a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base.

Il richiedente sostiene che l'importo della sovvenzione ricevuta è diminuito ben al di sotto dell'aliquota del dazio attualmente applicabile nei suoi confronti. Tale diminuzione era la conseguenza di cambiamenti della struttura e delle condizioni di attuazione delle sovvenzioni dirette concesse dal governo turco ai produttori del prodotto oggetto del riesame per chilogrammo prodotto, che incidono sulla situazione del richiedente.

Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene che sussistano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto riguarda il richiedente, le circostanze relative alle sovvenzioni sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo e pertanto le misure dovrebbero essere riesaminate.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell'inchiesta.

5. Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame delle pratiche di sovvenzione, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. L'obiettivo del riesame è stabilire il tasso di sovvenzione prevalente per il richiedente a seguito delle pratiche di sovvenzione di cui risulta beneficiare.

Alla luce del riesame può rivelarsi necessario modificare l'aliquota del dazio istituito sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Turchia per quanto riguarda il richiedente. A seguito del presente riesame intermedio parziale la Commissione non intende modificare i tassi di sovvenzione diversi da quello del richiedente, laddove giustificato.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 14).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 18.5.2020, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU C 64 del 27.2.2020, pag. 22.

Qualora tuttavia una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure applicabili, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.

Il governo della Repubblica di Turchia è stato invitato a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) ⁽⁶⁾, entrato in vigore l'8 giugno 2018, ha introdotto una serie di cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antisovvenzioni. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e le scadenze stabilite nel presente avviso e nelle ulteriori comunicazioni della Commissione.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso ⁽⁷⁾ sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

5.1. *Periodo dell'inchiesta di riesame*

L'inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

5.2. *Questionari*

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese interessato. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Una copia del suddetto questionario per il produttore esportatore è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2510).

5.3. *Parti interessate*

Le parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.4. *Altre comunicazioni scritte*

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle parti interessate che si sono manifestate.

5.5. *Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta*

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

⁽⁷⁾ Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

5.6. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («Sensibile») ⁽⁸⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi>

Indirizzo di posta elettronica: TRADE-R735-TROUT@ec.europa.eu

6. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁸⁾ Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

7. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno pervenire entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

8. Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

9. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

10. Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.4 per le richieste di audizione con i servizi della Commissione si applicano *mutatis mutandis* alle richieste di audizione con il consigliere auditore. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

11. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10115—PAI Partners/Apleona Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 40/08)

1. In data 27 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- PAI Partners SAS («PAI Partners», Francia),
- Apleona Group GmbH («gruppo Apleona», Germania), controllato in ultima istanza da EQT AB (Svezia).

PAI Partners acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme del gruppo Apleona.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- PAI Partners: società di private equity che gestisce o fornisce consulenza a fondi che possiedono società operanti in vari settori, ad esempio servizi alle imprese, prodotti alimentari e di consumo, prodotti industriali, sanità, commercio al dettaglio e distribuzione. I suoi investimenti si concentrano sulle imprese europee di medie e grandi dimensioni, con sede principalmente in Francia. All'interno dell'UE, le società del portafoglio di PAI Partners operano principalmente in Francia, Germania e Spagna,
- gruppo Apleona: opera nella gestione integrata delle infrastrutture, nella gestione immobiliare, compresi tutti i servizi commerciali, il marketing e la locazione immobiliare. È presente in oltre 30 paesi ma la sua attività commerciale si concentra soprattutto in Germania, Austria e Svizzera. Appartiene a un fondo di investimento che fa parte del gruppo EQT, un gruppo di fondi di investimento privati controllato in ultima istanza da EQT AB.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10115—PAI Partners/Apleona Group

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10132 — Blackstone/B&J/Applegreen)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 40/09)

1. In data 29 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- The Blackstone Group Inc. («Blackstone», Stati Uniti),
- B&J Holdings Limited («B&J», Malta),
- Applegreen plc («Applegreen», Irlanda).

Blackstone e B&J acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Applegreen.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Blackstone: società di gestione patrimoniale a livello mondiale,
- B&J: holding di proprietà di Joseph Barrett e Robert Etchingham e attualmente azionista principale di Applegreen,
- Applegreen: opera una rete di «convenience store» nelle aree di servizio autostradali e stradali e nelle stazioni di rifornimento di benzina in Irlanda, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10132 — Blackstone/B&J/Applegreen

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10001 — Microsoft/ZeniMax)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 40/10)

1. In data 29 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Microsoft Corporation («Microsoft», Stati Uniti),
- ZeniMax Media Inc. («ZeniMax», Stati Uniti)

Microsoft acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di ZeniMax. La concentrazione è effettuata mediante una concentrazione in base alla quale una controllata di Microsoft di nuova costituzione («Vault») sarà oggetto di una fusione con ZeniMax.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Microsoft: impresa tecnologica di livello mondiale. Microsoft offre ai clienti una vasta gamma di prodotti e servizi mediante i seguenti segmenti operativi: i) Productivity and Business Processes, ii) Intelligent Cloud e iii) More Personal Computing. L'operazione riguarda principalmente il settore giochi di Microsoft, che fa parte del segmento operativo More Personal Computing. Microsoft sviluppa, pubblica e distribuisce giochi per personal computer, console per videogiochi e dispositivi mobili. Microsoft offre anche la console per videogiochi Xbox.
- ZeniMax: società privata che sviluppa e pubblica giochi per personal computer, console e dispositivi mobili.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10001 — Microsoft/ZeniMax

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2021/C 40/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«HEGYKŐI PETREZSELYEMGYÖKÉR»

n. UE: PGI-HU-02492 — 8.3.2019

DOP () IGP (X)

1. Nome (i) [della dop o igp]

«Hegykői petrezselyemgyökér»

2. Stato membro o paese terzo

Ungheria

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.6.: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L'indicazione geografica protetta «Hegykői petrezselyemgyökér» è un prezzemolo da radici prodotto dalla coltivazione della specie *Petroselinum crispum* L. Le varietà utilizzate sono le seguenti: Eagle, Berliner Halblang (varietà semilunghe e precoci), Fakír e Arat (varietà lunghe).

Quando viene commercializzato lo «Hegykői petrezselyemgyökér» ha forma cilindrica, una lunghezza fra i 200 mm e i 300 mm, un diametro/larghezza fra i 20 mm e i 40 mm e un peso che varia da 50 g a 150 g. Il tubero è di colore bianco candido, regolare e privo di ramificazioni. Lo «Hegykői petrezselyemgyökér» differisce da altre varietà di prezzemolo da radici per la sua forma più regolare, l'assenza di ramificazioni, il gusto e l'aroma intensamente speziati.

Lo «Hegykői petrezselyemgyökér» è caratterizzato dai seguenti parametri chimici:

- tenore zuccherino: almeno 9 g/100 g di prodotto fresco (in peso),
- tenore di calcio: almeno 30 mg/100 g di prodotto fresco,
- tenore di fosforo: almeno 30 mg/100 g di prodotto fresco.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

(1) GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Lo «Hegyközi petrezselyemgyökér» è coltivato e raccolto nella zona geografica delimitata al punto 4.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

—

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

—

4. Delimitazione concisa della zona geografica

Lo «Hegyközi petrezselyemgyökér» è coltivato nei dintorni del lago Fertő (o di Neusiedl), nel distretto di Győr-Moson-Sopron, nella regione ungherese del Transdanubio occidentale, all'interno dei confini amministrativi dei villaggi di Hegykő e Fertőhomok, in un'area che si estende a nord della strada principale che attraversa i due villaggi e a sud del lago Fertő.

5. Legame con la zona geografica

Il legame tra il prodotto e la zona geografica si fonda sulla qualità del prodotto.

Il prezzemolo da radici che è coltivato intorno al lago Fertő è rinomato e apprezzato da circa 200 anni. Lo «Hegyközi petrezselyemgyökér» differisce da altre varietà di prezzemolo da radici coltivate in altre zone dell'Ungheria per il suo colore bianco candido, la sua forma regolare, l'assenza di ramificazioni, il gusto e l'aroma intensamente speziati. Ciò grazie all'effetto del terreno, del clima del lago Fertő e delle pendici delle Alpi.

Da quando sono state adottate misure per il controllo delle inondazioni, il terreno sciolto, profondo, stratificato e fresco del letto asciutto del lago permette all'ortaggio di sviluppare radici profonde, regolari e prive di ramificazioni.

I margini del villaggio di Hegykő fanno parte dell'area del lago Fertő e i terreni condividono caratteristiche comuni quali l'eterogeneità, la struttura a mosaico, la stratificazione alluvionale, la composizione meccanica fortemente variegata, l'elevato tenore di CaCO₃ e l'alcalinità o, talora, l'elevata alcalinità.

I terreni del bacino del lago Fertő si sono sempre formati a seguito dei movimenti naturali delle masse d'acqua. Quando si alza il livello delle acque o quando soffiano venti persistenti da nord, le zone più basse sono frequentemente inondate dalle acque del lago Fertő, che trasportano Sali disciolti, sabbia sospesa e particelle di limo e argilla nelle zone inondate. I principali fattori che incidono sulla pedogenesi della zona sono pertanto il deposito e il livellamento dei sedimenti, la formazione del suolo di prateria, l'accumulo di Sali e la salinizzazione. Questi suoli sono caratterizzati da una tonalità grigiastra, contengono sedimenti e sabbie grossolane che provengono dal fondale del lago. Sono facili da lavorare e possiedono altresì un buon bilancio idrico che li rende particolarmente adatti alla coltivazione di ortaggi da radici come lo «Hegyközi petrezselyemgyökér».

Gli elevati valori di calcio e di fosforo della radice derivano dai principali fattori che incidono sulla pedogenesi della zona intorno al lago Fertő, ossia il deposito e il livellamento dei sedimenti, la formazione del suolo di prateria, l'accumulo di Sali e la salinizzazione.

Le condizioni climatiche del luogo favoriscono altresì la coltivazione dello «Hegyközi petrezselyemgyökér», perché questa zona è la pianura più fresca e umida dell'Ungheria. La temperatura media è di - 2 °C in gennaio e di + 22 °C in luglio. La temperatura media annua si aggira sui + 10 °C. Le temperature meno elevate in estate ben si adattano alla coltivazione dello «Hegyközi petrezselyemgyökér», in quanto la temperatura ottimale per coltivare questa pianta si aggira intorno ai 16 °C.

L'aroma e il sapore intensamente speziati dello «Hegyközi petrezselyemgyökér» sono da ricondurre all'effetto del clima peculiare della regione del lago Fertő. Le condizioni climatiche locali, soprattutto il periodo vegetativo prolungato dovuto al clima fresco e umido, favoriscono la formazione delle sostanze dell'aroma.

L'abbondante quantità di acqua necessaria durante la germinazione e il periodo di crescita iniziale del prezzemolo da radici è garantita dalle precipitazioni annue della regione che raggiungono i 650-700 mm.

I livelli di resa sono generalmente prevedibili grazie al tenore d'acqua del suolo e alla superficie freatica dell'enorme lago Fertő che dista circa 1 200-1 500 m e apporta l'umidità necessaria per effetto dei venti prevalenti da nord/nord-ovest. Dalla primavera all'autunno la zona gode inoltre di un generoso soleggiamento che raggiunge le 2 000 ore all'anno.

Durante la fase di maturazione, il numero elevato di ore di soleggiamento e il periodo di vegetazione prolungato, grazie al clima fresco, favoriscono la formazione degli zuccheri, da cui deriva l'elevato tenore zuccherino dello «Hegykői petrezselyemgyökér».

Il suolo franco-sabbioso, mediamente denso, e il clima della regione sono ideali per la produzione degli ortaggi da radici come lo «Hegykői petrezselyemgyökér». Il terreno sedimentario sciolto e sabbioso conferisce alla radice la sua forma regolare, priva di ramificazioni. Il periodo di vegetazione prolungato, grazie al clima fresco e umido, favorisce la formazione delle sostanze piccanti del suo sapore. Durante la maturazione le numerose ore di soleggiamento conferiscono alla radice un elevato tenore di zuccheri.

Oltre alle proprietà del suolo, le tecniche di coltivazione locali determinano in modo significativo lo sviluppo delle radici lunghe e prive di ramificazioni dello «Hegykői petrezselyemgyökér».

In autunno vengono tracciate porche nel suolo arato a una profondità di 40 cm, accumulando la terra arata a un'altezza di 30 cm e a una distanza di 75 cm tra le porche, in modo tale che il terreno abbia una superficie omogenea. Sulla porca rialzata vengono seminati 25-30 semi al metro e per fila, a una profondità di 1-2 cm. La scarsa profondità della semina determina in modo significativo l'emergenza regolare della pianta dal terreno. Una leggera rullatura rende più sciolto il terreno, che tende a spaccarsi, e altresì favorisce l'emergenza della pianta dal suolo.

Grazie alla semina sulle porche rialzate e alle proprietà del terreno, la radice rimane priva di ramificazioni e regolare, e può essere raccolta facilmente senza rischiare di danneggiarla.

Inizialmente, la raccolta avviene manualmente e in modo selettivo, fino a quando l'intera pianta raggiunge un grado di maturazione adeguato. È necessaria notevole competenza per selezionare le radici che possono essere estratte. Dopo aver sciolto il terreno con mezzi meccanici, la raccolta avviene manualmente, dopodiché si procede alla raccolta dell'intera coltura.

Lo «Hegykői petrezselyemgyökér» è un prodotto famoso, rinomato e ricercato tra i consumatori. La sua importanza è messa in risalto in una tesi di dottorato, scritta nel 2012 da Dénes Sándor presso la scuola di dottorato dell'università di Pécs, dal titolo *A gasztronómia szerepe Magyarország idegenforgalmi földrajzában* (Il ruolo della gastronomia nella mappa turistica dell'Ungheria), nella quale cita lo «Hegykői petrezselyemgyökér» come uno degli ingredienti locali tipici della regione del Transdanubio occidentale.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

<https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok>

NOTA INFORMATIVA

(2021/C 40/12)

La Commissione desidera informare le autorità degli Stati membri e gli operatori interessati che le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione C, e parte 2, sezione C, dell'accordo tra l'Unione europea (UE) e il Giappone per un partenariato economico (APE) sono autorizzate, a norma dell'articolo 2.26 dell'APE, rispettivamente nell'UE e in Giappone, per i prodotti vitivinicoli di cui al capo 2, sezione C, dell'APE a decorrere dal 15 gennaio 2021.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT